



# COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)



ALBO N. 222

## AVVISO ALLA CITTADINANZA

### IL SINDACO RENDE NOTO

IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 23.07.2013 AVENTE AD OGGETTO "TAGLIO DI ERBA E PULIZIA DI AREE AGRICOLE COLTIVATE E NON, PROSPICIENTI O ATTRAVERSANTI IL PERIMETRO ABITATO, E DI AREE VERDI URBANE INCOLTE",

- TUTTI I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI AREE AGRICOLE COLTIVATE E NON, PROSPICIENTI O ATTRAVERSANTI IL PERIMETRO ABITATO E DI AREE VERDI URBANE INCOLTE
- TUTTI I PROPRIETARI DI IMMOBILI E AMMINISTRATORI DI STABILI CON ANNESSE AREE A VERDE
- TUTTI I RESPONSABILI DI CANTIERI EDILI E STRADALI
- TUTTI I RESPONSABILI DI STRUTTURE TURISTICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON ANNESSE AREE PERTINENZIALI,

**DEVONO PROVVEDERE AD EFFETTUARE INTERVENTI DI PULIZIA**

A PROPRIA CURA E SPESE, DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, MEDIANTE RIMOZIONE DI OGNI ELEMENTO, RIFIUTO O CONDIZIONE CHE POSSANO RAPPRESENTARE PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ E L'IGIENE PUBBLICA.

IN PARTICOLAR MODO I DESTINATARI DELLA CITATA ORDINANZA DEVONO PROVVEDERE ALLO SRADICAMENTO DI STERPAGLIE E CESPUGLI, AL TAGLIO DI SIEPI VIVE, DI VEGETAZIONE E RAMI CHE SI PROTENDONO SUI CIGLI DELLE STRADE, MANTENENDO PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO, CONDIZIONI TALI DA NON ACCRESCERE IL PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ E L'IGIENE PUBBLICA ED IL PERICOLO DI INCENDI.

GLI INTERVENTI, OVE NECESSARIO, DOVRANNO ESSERE RIPETUTI PERIODICAMENTE DURANTE IL PERIODO ESTIVO AL FINE DI MANTENERE NELL'AREA LE STESSE CONDIZIONI DI PULIZIA, DI DECORO E DI SICUREZZA IGIENICO-SANITARIE E DI PREVENZIONE INCENDI.

IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30.03.2006 – ART. 12 – TUTELA DELLE STRADE – I FONDI CONFINANTI CON UNA STRADA PUBBLICA A FONDO ARTIFICIALE NON POSSONO ESSERE ARATI E/O FRESATI O COMUNQUE LAVORATI SUL LEMBO DELLA STRADA, MA E' FATTO OBBLIGO FORMARE E MANTENERE LUNGO DI ESSA LA REGOLARE CAPEZZAGNA, NON IFERIORE A M 1,50 DI LARGHEZZA.

IN CASO DI INOSSERVANZA DELLA CITATA ORDINANZA E DEL CITATO REGOLAMENTO, SEMPRE CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ' GRAVE REATO PUNITO DALLA NORMATIVA DI SETTORE, AI TRASGRESSORI SARÀ' APPLICATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 25 EURO A 500 EURO PREVISTA DALL'ART. 7 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000, CON POSSIBILITÀ' PER IL COMUNE DI ESEGUIRE D'UFFICIO ED IN DANNO GLI INTERVENTI NECESSARI.

SAN VITO CHIETINO, LI 03.04.2018

IL SINDACO  
EMILIANO BOZZELLI